



Regolamento
del
Corpo
pompieri
di
Cadenazzo

Art. 1 - Costituzione

Conformemente alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996) è istituito un Corpo pompieri di categoria B (centro di soccorso regionale).

I pompieri prestano la loro opera per la protezione di persone, animali, ambiente e beni in tutti i casi di incendio, sinistri, inondazioni, catastrofi, ecc., che colpiscono il comprensorio d'influenza del Corpo pompieri e nei casi di inquinamento, in particolare causati da sostanze chimiche, infiammabili o esplosive.

Art. 2 - Zona d'intervento

Il comprensorio d'intervento del Corpo pompieri di Cadenazzo corrisponde al territorio giurisdizionale dei Comuni convenzionati.

In caso di necessità, il Corpo pompieri interviene anche fuori dal comprensorio assegnato, unicamente su richiesta dei Dipartimenti competenti o di altri Corpi pompieri interessati o quando situazioni particolari lo impongono.

I Comuni inclusi nel comprensorio d'intervento del Corpo pompieri sono convenzionati con il Comune di Cadenazzo per la ripartizione dei relativi oneri finanziari. La convenzione intercomunale deve essere sottoposta per la ratifica al Consiglio di Stato.

Art. 3 - Struttura del Corpo e dei preposti

- a) Commissione di vigilanza:
la Commissione di vigilanza è composta dai rappresentanti dei Comuni convenzionati. Il comandante del Corpo pompieri funge da segretario della Commissione.
- b) Organo di revisione contabile:
la Commissione di vigilanza funge anche da Organo di revisione contabile.
- c) 1 Comandante:
responsabile del Corpo Pompieri.
- d) 1 Furiere:
responsabile della tenuta della contabilità per il Corpo Pompieri.
- e) 1 Vicecomandante.
- f) Sottoufficiali.
- g) Pompieri attivi; la distinzione ad appuntato può essere conferita a militi particolarmente meritevoli.
Il numero degli appuntati non può tuttavia superare quello dei sottoufficiali.
- h) Responsabili settori del Corpo pompieri.

Art. 4 – Nomine, requisiti, disdette, congedi, pensionamenti e promozioni

La richiesta di nomina deve pervenire in forma scritta al Comune sede il quale dopo preavviso favorevole del Comandante, propone la ratifica alla Divisione delle risorse del Cantone Ticino.

Possono far parte dei corpi pompieri uomini e donne di età fra i 18 e i 60 anni dichiarati idonei dal Medico Cantonale.

Nei corpi pompieri possono entrare persone che abbiano un'età dai 18 ai 35 anni, dichiarati idonei dal Medico Cantonale.

Sono riservate eccezioni in favore di militi attivi occupati almeno a metà tempo nei corpi pompieri in qualità di dipendenti comunali.

La nomina nel Corpo viene comunicata al milite in forma scritta dal Comune sede ed in seguito ratificata dalla Divisione delle risorse del Cantone Ticino.

Le promozioni vengono proposte in forma scritta dal Comandante al Comune Sede, che trasmette la sua decisione alla Divisione delle risorse del Cantone Ticino, per la ratifica.

Ogni milite ha la facoltà di richiedere un congedo di al massimo 1 anno, con comunicazione scritta al Comandante il quale lo notificherà al Comune sede. Se al termine del congedo il milite non rientra in servizio, questo viene

considerato come disdetta definitiva. Il milite in congedo riceverà tutte le comunicazioni del Corpo come un milite attivo. Il milite in congedo non percepisce alcuna gratifica, remunerazione o altre indennità.

Ogni milite può dare dimissioni dal Corpo. La richiesta è da inoltrare in forma scritta al Comandante con copia al Comune sede. Le dimissioni dal Corpo pompieri vanno inoltrate con un preavviso di due mesi, fatto salvo per le funzioni integrate nello Stato Maggiore secondo l'organizzazione allestita dal Comandante, che hanno un preavviso di sei mesi. Il Comune sede notificherà le dimissioni alla Divisione delle risorse del Cantone Ticino.

Il milite che esce definitivamente dal Corpo è tenuto a riconsegnare tutti gli effetti ricevuti.

Art. 5 - Esercizi, corsi, manutenzioni, ripristini

- a) Il Comandante o il suo sostituto, nella figura del Vicecomandante, è tenuto ad organizzare o supervisionare le giornate d'esercitazione nel rispetto delle norme di sicurezza e dei regolamenti vigenti.
- b) Il Corpo organizza da 10 a 12 istruzioni ordinarie per i militi del Corpo Pompieri. Ogni milite è tenuto a parteciparvi. Le fasi di istruzione si suddividono in lezioni teoriche, istruzioni attrezzi ed esercizi pratici.
- c) I militi con mansioni particolari, (vedi autisti, portatori di apparecchi per la protezione della respirazione ecc.), possono venir chiamati a seguire un'istruzione approfondita e dettagliata in giornate supplementari che vengono organizzate secondo necessità.
- d) In seguito all'iscrizione di militi ai corsi regionali, cantonali o federali, il Corpo organizza dei corsi di preparazione ai quali il milite è obbligato a partecipare.
- e) Secondo le esigenze e per garantire la prontezza d'intervento, il Corpo organizza dei turni di manutenzione che vengono eseguiti secondo le direttive cantonali in modo autonomo.
- f) Secondo le esigenze del Corpo, d'intervento o di ripristino, i responsabili di servizio istruiti vengono chiamati in servizio per adempiere a tutti i lavori di manutenzione o di ripristino materiale che si rendono necessari, onde garantire l'efficienza dei mezzi e degli attrezzi in dotazione al Corpo.

Le assenze dei militi devono essere comunicate ai quadri del Corpo almeno 48 ore prima dell'entrata in servizio.

Gli ufficiali e sottoufficiali sono tenuti a tenersi costantemente aggiornati sulle nuove disposizioni vigenti e a prepararsi in modo adeguato per l'istruzione ai militi.

Istruttori federali o responsabili di settori specifici sono tenuti ad organizzarsi in modo appropriato, dettagliato e autonomo per quanto riguarda il proprio settore.

Per l'organizzazione interna del Corpo pompieri, lo stesso può dotarsi di un apposito Regolamento allestito dal Comandante, ritenute le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 6 - Gestione finanziaria, patrimoniale

A parte alcune indennità per la partecipazione a corsi regionali, cantonali o federali che vengono pagate direttamente dal furiere, tutti gli altri pagamenti vengono effettuati dal Comune sede, che emette, incassa e gestisce le indennità ai militi.

Il periodo/l'anno contabile va dal 1 gennaio al 31 dicembre. La contabilità del Corpo pompieri è affidata, col benessere del Comandante, al Furiere. In caso di cambio del Furiere, l'uscente è tenuto a consegnare tutto il materiale al subentrante, certificando l'esattezza dell'ultimo conteggio e adoperandosi per il cambio delle firme dei conti, come pure nell'introdurre il nuovo Furiere nelle sue mansioni.

Il Corpo gestisce in modo autonomo i conti intestati al Corpo stesso.

Tutti i conti vengono riportati nella contabilità la quale viene controllata dall'Organo di revisione contabile entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'Organo di revisione contabile stila per il Municipio del Comune sede un rapporto entro il 15 febbraio.

Il Comandante del Corpo Pompieri collabora con il Comune sede nella stesura dei preventivi e dei consuntivi.

Il Comune sede trasmette i preventivi alla Commissione di vigilanza entro il 15 ottobre di ogni anno.

Art. 7 - Caserma e locali di deposito

Al Corpo Pompieri vengono messe a disposizione un deposito e locali consoni all'attività.

L'affitto dell'infrastruttura grava sul preventivo del Corpo.

Migliorie e manutenzioni delle infrastrutture devono essere richieste in forma scritta dal Comandante del Corpo al proprietario dell'infrastruttura stessa, e per ratifica al Comune Sede.

Altre disposizioni: vedi Regolamento cantonale (direttiva per i comuni del maggio 1989).

Ai responsabili del Corpo pompieri vengono messe a disposizione tutte le chiavi necessarie per garantire la prontezza d'intervento in ogni momento, come pure per le operazioni ordinarie del Corpo.

Art. 8 - Mezzi, attrezzature, manutenzione

Il Corpo riceve dal Cantone un contributo annuo per la manutenzione dei mezzi e attrezzi di proprietà del Fondo Incendi.

Il Cantone copre le spese delle assicurazioni RC di tutti i mezzi di trasporto e rimorchi in dotazione al Corpo Pompieri di proprietà del Fondo incendi, mentre che per gli altri le spese sono a carico dei Comuni convenzionati.

Il Corpo deve anticipare le spese di manutenzione e di collaudo di tutti gli altri mezzi ed attrezzi del Corpo. Queste spese restano a carico del Corpo il quale potrà richiedere il rimborso mediante fattura al Comune sede.

L'impiego dei veicoli e delle attrezzature per scopi estranei al servizio soggiace ad una autorizzazione da parte del Comandante, secondo il criterio di eccezionalità, tenuto conto dei limiti delle normative cantonali.

Art. 9 - Indennità, diarie e gratifiche

Le prestazioni dei militi del Corpo pompieri per interventi per incendi, allagamenti, inquinamenti, catastrofi, come pure per la partecipazione ai corsi cantonali e federali d'istruzione sono a carico del Dipartimento competente, conformemente alle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

I Comuni convenzionati onorano i militi per l'attività svolta nel corso dell'anno mediante le seguenti indennità lorde:

a) Indennità fisse annue ai militi del Corpo pompieri:

<u>Funzione</u>	<u>Minimo (fr.)</u>	<u>Massimo (fr.)</u>
Comandante	1'000.00	3'000.00
Vicecomandante	600.00	1'500.00
Sergente maggiore/Furiere	400.00	1'000.00
Sergente	100.00	150.00
Caporale	80.00	120.00
Appuntato	60.00	100.00
Pompieri	50.00	90.00
Responsabile veicoli/meccanico	400.00	1'000.00
Responsabile APR	400.00	1'000.00
Altri responsabili secondo organigramma	200.00	400.00

b) Servizi d'ordine e Funerali:

Costo pompieri	da fr. 35.00 a fr. 50.00 all'ora
Costo veicoli	fr. 1.50 al km, minimo fr. 30.00 per tragitto

c) Manutenzione serale

Indistintamente per ogni serata	da fr. 40.00 a fr. 60.00
---------------------------------	--------------------------

d) Manovre (per funzione)

<u>Funzione</u>	<u>Minimo (fr.)</u>	<u>Massimo (fr.)</u>
Comandante	120.00	180.00
Vicecomandante	100.00	150.00
Sergente Maggiore / Furiere	90.00	130.00
Sergente	80.00	120.00
Caporale	70.00	105.00
Appuntato	65.00	100.00
Pompieri	60.00	90.00

- e) Corsi Quadri
Indistintamente da fr. 50.00 a fr. 80.00
- f) Corsi interni / Cantionali / Federali e interventi
Fanno stato le disposizioni cantionali e federali in materia.
- g) Riunioni Comando
Indistintamente da fr. 50.00 a fr. 80.00
- h) Gestione e rappresentanza
Vengono considerate ore di gestione e rappresentanza tutte quelle ore che i membri del Comando o un milite (dietro decisione e mandato da parte del Comando) vengono eseguite per lavori di utilità per il Corpo Pompieri al di fuori dalle attività regolari e programmate.
Indistintamente da CHF 30.00/ora a fr. 50.00 /ora

Le indennità vengono fissate annualmente dal Municipio del Comune sede, tramite ordinanza, previa comunicazione al Comune convenzionato.

Durante il mese di dicembre i Comuni convenzionati, tramite il Comune sede, assegnano ai militi che hanno prestato 25, 30, 35 o 40 anni di servizio una gratifica di fr. 10.00 per anno di servizio.

Il Corpo distribuisce ogni anno le indennità e le gratifiche durante il mese di gennaio successivo, per il tramite del Comune sede, in base ai conteggi presentati dal Furiere.

Art. 10 - Spese a carico dei Comuni convenzionati

Sono a carico dei Comuni convenzionati i costi per la manutenzione, la riparazione dei mezzi e del materiale non soggetti al contributo annuale cantonale, come pure per la tenuta in buono stato delle infrastrutture messe a disposizione dal Comune sede.

Art. 11 - Assicurazione

In caso di infortunio, il milite deve annunciare immediatamente il caso al Comandante o al suo sostituto. In seguito dovrà annunciarlo al proprio datore di lavoro per quanto riguarda il formulario di sinistro. Ogni milite è assicurato subsidiariamente presso la Cassa di Soccorso per Pompieri (vedi nuovi statuti della cassa di soccorso della FSP, entrati in vigore il 27.08.2010).

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia stipula adeguate coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie contratte in servizio, di protezione e di assistenza giuridica per gli autisti, di responsabilità civile per il Corpo e per i veicoli. Resta riservato ai Dipartimenti competenti ogni diritto di regresso in caso di colpa grave. I premi sono a carico dei Dipartimenti competenti.

Il Comune sede provvede ad assicurare le infrastrutture messe a disposizione mediante assicurazione stabile e cose che copre gli eventuali danni subiti al valore a nuovo.

Art. 12 - Prestazioni a terzi

Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico di chi richiede l'intervento dei Pompieri o ne trae un vantaggio.

Le tariffe sono stabilite sulla base di una apposita ordinanza, tenuto conto del principio della copertura dei costi.

Art. 13 - Diritti e doveri

Ogni milite ha l'obbligo di seguire le direttive dei regolamenti dalla FSP.

Ogni milite ha il dovere di richiamare il proprio superiore se ritiene che quest'ultimo non rispetti i regolamenti vigenti.

Ogni milite è tenuto a rispettare il segreto professionale.

Ogni milite ha il diritto d'inoltrare in forma scritta, direttamente al Comandante, un reclamo per quanto riguarda qualsiasi contestazione.

In casi gravi, ogni milite ha il diritto di inoltrare in forma scritta al Comune sede contestazioni riguardanti la conduzione del Corpo da parte del Comandante.

Il Comandante è tenuto a redigere per la Commissione di vigilanza un rapporto sull'andamento del Corpo entro la fine di Febbraio dell'anno successivo.

Il Comandante deve informare il Municipio del Comune sede sulla parte amministrativa e finanziaria, nonché sull'attività del Corpo svolta durante l'anno.

Art. 14 - Misure disciplinari

La violazione dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comporta, secondo la loro gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, riservata, secondo il caso, l'eventuale azione penale:

1. l'ammonimento;
2. la multa fino a fr. 500.00;
3. la sospensione del servizio fino al massimo di un anno;
4. l'espulsione.

L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale sarà data al milite la possibilità di giustificarsi e di difendersi.

Tutti i provvedimenti devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato.

Contro i provvedimenti del Municipio del Comune sede è data all'interessato la facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla loro notificazione.

Le assenze arbitrarie sono punite con una multa di fr. 20.00. In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata. L'ammontare delle multe è trattenuto dalle indennità. Se l'indennità è insufficiente a coprire l'ammontare delle multe, il Municipio del Comune sede provvede al relativo incasso.

Art. 15 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.

Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione contraria.

Per quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni LLI e le direttive cantonali e comunali in vigore.

Approvato dal Municipio di Cadenazzo il 25 agosto 2014

il sindaco	il segretario
Flavio Petraglio	Gianpietro Lucca

Approvato dal Consiglio comunale il 6 ottobre 2014

il presidente	il segretario
Mirto Fedeli	Gianpietro Lucca

Approvato dalla Sezione degli enti locali l'11 febbraio 2015

il caposezione
Elio Genazzi

INDICE

Art. 1 - Costituzione	pag. 2
Art. 2 - Zona d'intervento	pag. 2
Art. 3 - Struttura del Corpo e dei preposti	pag. 2
Art. 4 - Nomine, requisiti, disdette, congedi, pensionamenti e promozioni	pag. 2
Art. 5 - Esercizi, corsi, manutenzione, ripristini	pag. 3
Art. 6 - Gestione finanziaria, patrimoniale	pag. 3
Art. 7 - Caserma e locali di deposito	pag. 4
Art. 8 - Mezzi, attrezzature, manutenzione	pag. 4
Art. 9 - Indennità, diarie e gratifiche	pag. 4
Art. 10 - Spese a carico dei Comuni convenzionati	pag. 5
Art. 11 - Assicurazione	pag. 5
Art. 12 - Prestazioni a terzi	pag. 5
Art. 13 - Diritti e doveri	pag. 5
Art. 14 - Misure disciplinari	pag. 6
Art. 15 - Entrata in vigore e disposizioni finali	pag. 6